

Continuo a preferire
la severa giustizia
alla generosa solidarietà.

Norberto Bobbio

Editoriale

CONTRO LA VIOLAZIONE DEI DIRITTI SANCITI DALLE LEGGI VIGENTI: NECESSARIE INIZIATIVE PER EVITARE NEFASTE RIPERCUSSIONI SULLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI

Accolta con immotivata soddisfazione da parte di un folto numero di Parlamentari che l'hanno sbandierata come «conquista di civiltà», la nuova legge sull'autismo (n. 134 del 18 agosto 2015), introduce in realtà pericolosi appigli e alibi a coloro che intendono negare le prestazioni sancite dalle leggi vigenti alle persone colpite da autismo.

Com'è noto, e sempre ribadito su questa rivista, le prestazioni socio-sanitarie a casa, semi-residenziali (al centro diurno), residenziali (preferibilmente in comunità alloggio di tipo familiare da massimo 8-10 posti inserite nel normale contesto abitativo) sono garantite dai Lea, Livelli essenziali delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 e articolo 54 della legge 289/2002) per le persone con autismo e limitata o nulla autonomia (e come per loro anche per le persone non autosufficienti con disabilità intellettiva grave, anziani malati cronici non autosufficienti, persone colpite da demenza senile). Come per tutti gli altri cittadini, è sempre garantita dalla legge a queste persone (833/1978 e ancora articolo 54 della legge 289/2002) la presa in carico della Sanità nel caso di necessità di prestazioni intensive o estensive.

Perciò una legge nuova sul diritto alle cure e alla presa in carico sanitaria e socio-sanitaria dedicata alle persone con autismo, non serviva. Serve applicare le norme esistenti citate, insieme alla legittima richiesta di qualità dei servizi, che per ricevere risposte positive ed affidabili deve però avere sempre come base il diritto esigibile, pena la sua assoluta inaffidabilità. **Il testo di legge sull'autismo introduce due "fregature" palesi.** Primo: il riferimento al Patto per la salute 2014-2016, contenuto nell'articolo 3 del testo di legge, le cui norme stabiliscono che le prestazioni dell'area socio-sanitaria «sono effettuate nei limiti delle risorse previste» e che «le Regioni disciplinano i principi e gli strumenti per l'integrazione dei servizi e delle attività sanitarie, socio-sanitarie e sociali, particolarmente per le aree della non autosufficienza, della disabilità,

della salute mentale adulta e dell'età evolutiva, dell'assistenza ai minori e delle dipendenze e forniscono indicazioni alle Asl ed agli altri enti del Sistema sanitario regionale per l'erogazione congiunta degli interventi nei limiti delle risorse programmate per il Servizio sanitario regionale e per il Sistema dei servizi sociali per le rispettive competenze» (1). Secondo: l'articolo 6 del testo sull'autismo approvato dal Parlamento «Clausola di invarianza finanziaria» stabilisce: «Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente». Quindi nemmeno un nuovo operatore assunto o un euro in più speso per prestazioni, campagne informative, interventi...

Per scampare alla soffocante presa della nuova legge – firmata dal Presidente della Repubblica nonostante l'appello lanciato dal Csa affinché il testo venisse almeno rimandato alle Camere per emendare i riferimenti contrari alle vigenti norme costituzionali – le organizzazioni che intendono tutelare effettivamente le esigenze ed i diritti delle persone con autismo devono assumere, come riferimenti per richiedere e ottenere le prestazioni, la legge 833/1978 e le vigenti norme sui Lea ed occorre porre – se del caso – la questione del diritto delle persone con autismo a non essere discriminate dalle altre persone con disabilità grave, per quanto concerne le prestazioni domiciliari, semiresidenziali e residenziali, com'è stabilito dall'articolo 3 della Costituzione, dell'articolo 1 della legge 833/1978, dal decreto legislativo 286/1988, dalla Convenzione dell'Unione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata dall'Italia con la legge 848/1955, nonché dalla Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione

(1) Contro il Patto per la salute 2014-2016 è stato presentato ricorso al Tar del Lazio il 21 ottobre 2014 da alcune associazioni del Csa ed altre organizzazioni nazionali (dieci in tutto). Ad oggi il Tribunale non ha fissato nemmeno la data della prima udienza!

approvata a New York il 7 marzo 1966, ratificata dal nostro Paese con la legge n. 654/1975. Mentre compete alle associazioni di tutela ricorrere contro i decreti ministeriali e le delibere delle Regioni e dei Comuni, le persone interessate possono rivolgersi al Giudice del lavoro, se del caso sostenendo – altro effetto perverso del caso! – l'anticostituzionalità del testo di legge.

La richiesta scritta delle prestazioni citando le leggi vigenti dà la garanzia dell'effettiva erogazione delle stesse (2) e costituisce un'iniziativa che mette in evidenza gli aspetti negativi (al limite truffaldini e aperti verso iniziative clientelari) di altri **provvedimenti nefasti per i diritti delle persone non autosufficienti come le proposte di legge sul “dopo di noi”** all'esame della Commissione affari sociali della Camera dei Deputati (3) che negano i Lea.

L'attività del volontariato dei diritti è quindi sempre più importante per la tutela dei diritti vigenti e dei casi singoli e per la promozione di provvedimenti che assicurino alle persone malate e/o colpite da disabilità grave non autosufficienti una risposta alle loro indifferibili esigenze di cura: in questo contesto la raccolta di adesioni e firme (sono oltre 18mila quelle registrate finora) per **la Petizione popolare nazionale per il riconoscimento del diritto prioritario alle prestazioni socio-sanitarie domiciliari sancito dai Lea** continua fino a fine anno (4).

Menzione particolare, come aspetti positivi, meritano alcune sentenze sul diritto delle persone non autosufficienti alle prestazioni socio-sanitarie e sui relativi contributi economici riportate in questo numero di “Prospettive assistenziali”, mentre nota stonata e vicenda molto grave è invece quella che riguarda il ricorso al Tar del Piemonte contro la delibera del Consiglio comunale di Torino dell'11 giugno 2012 con la quale erano stati tagliati 3,2 milioni di euro al settore dell'assistenza ed erano stati rivisti i criteri di accesso ai contributi economici comunali alle prestazioni socio-assistenziali per persone non

autosufficienti, con uno scandaloso aumento della componente immobiliare dovuta al calcolo del valore della casa in base ai criteri Imu e non Ici, come da leggi vigenti fino all'inizio del 2015 (ben tre anni dopo la delibera).

Il Tar, senza considerare la sentenza 36/2013 della Corte costituzionale che riconosce come diritti pienamente esigibili i Lea, ha purtroppo dato ragione al Comune con la sentenza 1074/2015 sostenendo paradossalmente, con motivazioni che sovvertono le regole dell'aritmetica elementare, che la delibera del 2012 era legittima in quanto anticipava il nuovo Isee, entrato in vigore nel 2015. Cioè il provvedimento del Comune di Torino, in contrasto con le leggi allora vigenti (decreti legislativi 109/1998 e 130/2000), sarebbe stato legittimato da un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entrato in vigore ben tre anni dopo la delibera comunale!

La posizione del Comune di Torino è stata improntata per tutto il ricorso alla mancanza di risorse economiche per fare fronte alle spese del settore dell'assistenza, ed in particolare per le contribuzioni economiche delle prestazioni Lea, interventi prioritari rispetto a qualsiasi altra iniziativa discrezionale. Una scusa insostenibile di fronte alla sentenza 509/2000 della Corte costituzionale che ha precisato che «è garantito ad ogni persona come un diritto costituzionalmente condizionato all'attuazione che il legislatore ne dà attraverso il bilanciamento dell'interesse tutelato da quel diritto con gli altri interessi costituzionalmente protetti [...]». Bilanciamento che, tra l'altro, deve tenere conto dei limiti oggettivi che il legislatore incontra in relazione alle risorse organizzative e finanziarie di cui dispone, restando salvo, in ogni caso, quel nucleo irriducibile alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana [...], il quale impone di impedire la costituzione di situazioni prive di tutela, che possano appunto pregiudicare l'attuazione di quel diritto». Un alibi, quello della carenza delle risorse, che crolla miseramente di fronte all'entità complessiva del bilancio comunale (1 miliardo e 200 milioni di cui 3,2 milioni di “risparmio” ottenuto con i tagli all'assistenza rappresentano circa lo 0,3%) e agli ingenti beni immobiliari di cui dispone il Comune ed ai patrimoni e rendite delle ex-Ipab e delle Ipab che non svolgono più attività per i poveri, che dovrebbero essere, secondo le leggi, immediatamente commissariate e i cui patrimoni e relative rendite destinati al settore dell'assistenza.

(2) Laddove queste venissero negate è comunque possibile, sulla base delle garanzie sancite dalle leggi in vigore, fare causa all'Autorità giudiziaria competente per la violazione del diritto subito.

(3) Cfr. l'editoriale “Durante e dopo di noi: i vigenti diritti delle persone con disabilità e con autismo negati in Parlamento. È urgente intervenire”, “Prospettive assistenziali”, 188, 2014 e M. Benetti, “Come mia moglie ed io abbiamo assicurato il durante e dopo di noi a nostra figlia colpita da grave disabilità intellettiva”, 189, 2015.

(4) I diritti esigibili sanciti dai Livelli essenziali delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie erano già stati riconosciuti dalla risoluzione n. 8-00191 approvata all'unanimità dalla Commissione affari sociali della Camera dei deputati l'11 luglio 2012.